

All'attenzione della:



Provincia di Fermo

Oggetto	<i>invio CHIARIMENTI ed INTEGRAZIONI SCREENING DI VIA IMPRESA ASFALTI SRL (C.F. e PIVA: 02160820441) art.19 dlgs 152/2006 art.8 l.r. 3/2012 "Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi"</i>	
Committente	ASFALTI srl	<b>SEDE LEGALE ed OPERATIVA:</b> <b>GROTTAZZOLINA (FM)</b> Via Molino 14 63844

Grottazzolina li 02/10/2019

Firma del committente  
legale rappresentante

  
L'Amministratore Unico  
Dott. Pier Francesco Olivari

Firma dei redattori

  
  


Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Fermo  
 Iscrizione Albo  
N. 664  
Geometra  
Ezio Trentano

 **Andrenacci  
e Pettinari**  
Associato

Via Bellesi, 66 – 63900 – Fermo (FM)  
Tel e Fax 0734/217414  
[info@studiosaap.it](mailto:info@studiosaap.it) [www.studiosaap.it](http://www.studiosaap.it)

**a) Relativamente a quanto richiesto dalla regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Fermo di produrre copia dell'atto relativo alla piccola derivazione di acqua pubblica in subalveo in favore di Asfalti srl e di acquisire l'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art.30 della l.r. 05/2006 si rappresenta che:**

il giorno 01/10/2019 si è provveduto all'invio tramite il portale SIAR della richiesta di concessione pluriennale del pozzo identificato con ID48004 con la relativa documentazione richiesta dall'art.12 della l.r. 5/2006 (si allega copia della ricevuta dell'avvenuta protocollazione); in merito invece alla autorizzazione idraulica ai sensi dell'art.30 della l.r. 05/2006 si allega copia della comunicazione inoltrata al CIIP, al Genio Civile, e alla Provincia settore ambiente del 19/09/2019.

**b) Relativamente a quanto richiesto dal contributo istruttorio ARPAM si dichiara che:**

**1) Caratteristiche del progetto**

**consumi idrici per la parte del ciclo di lavorazione:** 1324 mc/anno sono necessari nella fase di nebulizzazione per la frantumazione inerti, 642 mc/anno sono utilizzati per il riempimento delle cisterne dei mezzi operativi in cantiere, 10 mc/anno per riempimento vasche antincendio.

**consumi idrici per la parte delle attività domestiche:**

come da ultima fattura CIIP del 14/08/2019 si stima un consumo medio annuo pari a 113 mc di acqua.

**quantificazione acque prodotte dal trattamento dei reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali:** come da AUA n777/2018 le ACQUE BIANCHE METEORICHE e DI DILAVAMENTO sono già convogliate in una condotta a parte rispetto alle ACQUE NERE provenienti dai SERVIZI IGIENICI. In sede di rilascio e di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico idrico è stata considerata una superficie scolante complessiva di 6000 m<sup>2</sup> stimando per essa almeno 30 mc/giorno di acque di dilavamento. Attualmente si prevede l'utilizzo di un vaglio/frantumatore predisposto con ugelli di nebulizzazione che comportano un utilizzo di acqua pari a 24 l/minuto; pertanto per 8 ore lavorative si prevede una dispersione di acqua utilizzata per tale scopo sul piazzale pari almeno a 11,52 mc/giorno. Dato che non vi sarà contemporaneità tra gli eventi piovosi e l'operazione di frantumazione l'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento risulta già correttamente dimensionato.

**descrizione stoccaggio in cumuli dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le operazioni di recupero R13:**

per le attività 7.6 e 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i. sono previsti rispettivamente quantitativi istantanei massimi pari a 20000 tonnellate e 12000 tonnellate che verranno stoccati direttamente sul piazzale pavimentato (si ricorda che essendo già in essere un'autorizzazione per la messa in riserva il piazzale è già opportunamente pavimentato) in cumuli coperti con teli in PVC impermeabili e movimentati con l'ausilio di pale meccaniche.

La bagnatura dei materiali non è compatibile con il processo produttivo che predilige materiali aventi umidità minima.

*In caso di velocità del vento superiori a 5 m/s l'azienda sospenderà le attività di recupero (a tal fine l'impresa si doterà di un anemometro adatto allo scopo).*

*Le strade ed i piazzali risultano già pavimentati: all'ingresso impianto è già presente viale alberato di cipressi e siepe di alloro e lungo il perimetro del sito oggetto di progetto sono già presenti alberature ad alto fusto sempreverdi.*

## **2) Pressione su matrice aria**

*cfr. TAV. 06 allegata*

## **3) Pressione su matrice acque:**

*in merito alla proposta di Arpam della possibilità di impiego di acque di dilavamento del piazzale (ricircolo interno delle acque reflue industriali), dopo trattamento depurativo, ai fini previsti nel ciclo di lavorazione aziendale consistenti nell'abbattimento polveri nella fase di frantumazione inerti si rappresenta che la richiesta non può essere accolta in quanto, terminato l'evento meteorologico, causa della precipitazione piovosa, entra in funzione il dispositivo di allontanamento dell'acqua di "prima pioggia" **già installato ed autorizzato**.*

*Tale dispositivo consiste essenzialmente in un sensore pioggia il quale, essendo in grado di stabilire sia l'inizio che la fine delle precipitazioni atmosferiche, è altresì in grado di permettere l'avvio di un'apposita elettropompa sommergibile che dà luogo allo smaltimento graduale delle acque di "prima pioggia", alimentando a portata costante la susseguente sezione di disoleazione, in un momento successivo all'evento meteorico, ma compreso entro le 48 ore dal termine di quest'ultimo.*

## **4) Pressione su matrice rifiuti:**

*per quanto riguarda il bilancio dei rifiuti in ingresso rispetto a quelli prodotti, sia avviabili a recupero che non per lo stato progettuale si dichiara che il recupero è pari al 100% per il cer 170302 e si stima una percentuale di recupero molto vicina al 100% anche per il cer 170904, si potrebbero produrre piccole quantità di sovvalli (cer 191212) da destinare a smaltimento in discarica (previa analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui alla tabella 5 del decreto medesimo) e di rifiuti ancora recuperabili presso altri impianti autorizzati inquadrabili nei cer 191204, 191202, 191203, 191207 (**Impianti di destinazione:** Romanelli Rottami srl, Cover srl unipersonale, Bal.fer srl).*

*Attualmente l'azienda è autorizzata al trattamento in R5 del cer 170302 che già implica un recupero pari al 100% rispetto alla quantità in ingresso all'impianto mentre per gli altri cer della famiglia 17 l'azienda è autorizzata solo ad operazioni di tipo R13.*

*L'impresa potrebbe produrre nei vari cantieri dove opera anche rifiuti da manutenzione e pertanto, presso il sito in esame, potrebbero essere presenti anche rifiuti con codice cer 170405, 170203; per tali rifiuti il TUA prevede all'art. 266 c4 che: "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività" e pertanto in tali luoghi potranno essere avviati a deposito temporaneo ai sensi dell'art 183 c1 lettera m). L'impresa risulta regolarmente iscritta presso l'Albo Gestori di Ancona per il trasporto rifiuti c/proprio categoria 2bis.*

## **5) Pressione su matrice suolo**

*Si reputa che le misure di protezione della componente suolo già in essere presso l'azienda siano sufficienti ed adeguate a supportare l'incremento produttivo proposto in quanto, mentre attualmente per la produzione di conglomerato bituminoso vengono utilizzate, con dosaggi appropriati, materie prime vergini e rifiuti, nel momento in cui il progetto proposto venisse autorizzato verrebbero utilizzati soprattutto rifiuti in luogo delle materie prime vergini e verrebbero*

comunque stoccati negli spazi attualmente ad esse dedicati e che risultano già pavimentati; il trasporto dei rifiuti presso l'impianto avverrebbe con mezzi simili (se non con gli stessi mezzi) e comunque con la stessa frequenza con cui avviene attualmente il conferimento delle materie prime. Si fa presente che le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti con cer 170302 che andrebbero a sostituire le materie prime vergini (solide) sono molto simili a quelle di queste ultime. In virtù di un necessario adeguamento energetico e al fine di ottimizzare il ciclo produttivo aziendale si rende infine necessario l'acquisto di n°2 serbatoi per lo stoccaggio di bitume e n°1 serbatoio per lo stoccaggio di emulsione bituminosa in luogo delle cisterne mobili: viene individuato nella TAVOLA 04.1 allegata l'ingombro degli stessi.

L'installazione dei citati serbatoi è al vaglio della regione marche in virtù della richiesta presentata da Asfalti srl in data 20/06/2019.

A tal fine si fa presente che è stata acquisita autorizzazione paesaggistica con det dir n200/GEN del 12/07/2019 della provincia di Fermo.

**c) Con riferimento al contributo istruttorio ARPAM Dip Ascoli Piceno si ritiene si poter rispondere alle osservazioni rappresentando che:**

*Viene allegata dichiarazione del tecnico competente in acustica Dott. Macerata Raffaele.*

**d) Con riferimento al contributo istruttorio del comune di Grottazzolina si rappresenta che:**

*Il punto giuridico è dato dall'interpretazione dell'art.55 delle NTA del PRG del Comune di Grottazzolina, richiamato dalla provincia di Fermo nella richiesta di integrazioni con riferimento al contributo istruttorio del comune stesso.*

*A tal fine si evidenzia che, avendo il PRG carattere normativo, la sua interpretazione va effettuata sia secondo il criterio letterale che secondo quello logico-sistematico. Sotto il profilo letterale, la norma fa esplicito riferimento agli interventi di "manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento".*

*Sotto il profilo logico-sistematico la ratio normativa, e dunque il suo fine, è quello di "consentire la permanenza delle attività produttive". Sulla base di tali presupposti interpretativi si deve quindi evidenziare che letteralmente l'art. 55 del PRG fa riferimento, in primo luogo, agli interventi edilizi così come definiti dall'art. 3 del TU edilizia, che, per interventi di manutenzione straordinaria indica "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali"....omissis. Per gli interventi di restauro lo stesso art. individua gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità....omissis.*

*Dunque secondo l'interpretazione letterale, il riferimento alle categorie della manutenzione straordinaria e del restauro e consolidamento **rende evidente che rientrano in detta definizione gli interventi resi necessari su impianti esistenti per integrare i servizi tecnologici con l'unico limite che non venga alterata la volumetria e non vi siano modifiche alle destinazione d'uso.***

*RILEVANTE È DUNQUE IL RIFERIMENTO ALLA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI PERMETTENDO L'INSERIMENTO DI TECNOLOGIE E/O IMPIANTI INNOVATIVI RICHIESTI DALL'ESIGENZA DELL'USO E DAGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI.*

*A sua volta la giurisprudenza, intervenuta in subiecta materia, ha confermato che gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli necessari a sostituire, **integrare** o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (tra le tante cfr TAR NAPOLI n4446/2012).*

*Sotto il profilo logico sistematico, come detto, il fine (ratio) della rt.55 è quello di consentire la permanenza delle attività produttive esistenti e quindi l'art. 55 deve essere interpretato in maniera estensiva, permettendo tutte le innovazioni tecnologiche che possano condurre alla realizzazione del suddetto fine.*

Il progetto infatti consiste nella modifica sostanziale delle tipologie, modalità e quantità annue e giornaliere di trattamento in R13-R5 di rifiuti speciali non pericolosi tutti appartenenti alla famiglia dei rifiuti da manutenzione e costruzione (Cer 17) già gestiti nell'impianto autorizzato. L'aumento delle quantità annue da trattare in R13-R5 si rende doverosa in base alle attuali richieste di mercato, mentre la modifica delle modalità di trattamento e quindi di conduzione degli impianti stessi si rendono necessari per adeguarsi al recente DM69/2018.

In particolare, il conglomerato-rifiuto cessa di essere tale, divenendo **granulato di conglomerato**, quando, ai sensi dell'art. 3 del citato DM:

- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
- b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1".

L'Allegato 1, Parte a), richiama l'art. 184 ter, comma 1, lettera a), D.lgs 152/2006, il quale richiede che la sostanza o l'oggetto, per la cessazione della qualifica di rifiuto, sia "comunemente utilizzato per scopi specifici", si deve trattare, cioè, di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite. A tal proposito, è proprio il Regolamento a definire quando è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso con tre casistiche particolari

- "per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali".

A seconda dello scopo specifico previsto, poi, il materiale dovrà rispettare gli standard dettati dalle norme UNI EN 13108-8 (la quale specifica i requisiti per la classificazione e la descrizione del conglomerato bituminoso di recupero, con leganti bituminosi, come materiale costituente per miscele bituminose) e UNI EN 13242 (la quale specifica le proprietà di aggregati ottenuti mediante processo naturale o industriale oppure riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade).

Ed infine, si dovrà dimostrare la conformità del materiale attuando le verifiche previste dalla parte b) del medesimo Allegato:

- controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso mediante procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso tramite il controllo visivo o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 con le seguenti specifiche: frequenza campionamento, 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>; analisi eseguite da un laboratorio certificato.

Il test è volto ad escludere la presenza di amianto e IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici con riferimento alla Tabella 1, dell'allegato 5 alla parte IV, del D.Lgs 152/2006.

Dovrà essere condotto anche il test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 con le seguenti specifiche:

- frequenza campionamento, 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;
- analisi eseguite da un laboratorio certificato;
- preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2) con riferimento ai parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2.



**INFINE LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO dovranno avere le seguenti specifiche:**

- Presenza di materie estranee Max 1% in massa;
- Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;
- Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.

**AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI CRITERI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO IL GESTORE SI VEDE PERTANTO OBBLIGATO AD EFFETTUARE IL VAGLIO E LA MACINAZIONE DEL FRESATO IN INGRESSO COME RIFIUTO PER RISPETTARE LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DI CUI SOPRA.**

Si fa presente inoltre che la potenzialità dell'impianto non viene più data dalla capacità di produzione oraria di conglomerato bituminoso a caldo/freddo ma dalla capacità oraria di produzione di granulato di conglomerato bituminoso e quindi dalla capacità oraria di vaglio/macinazione necessaria per la produzione di conglomerato bituminoso. Per quanto riguarda infine l'intenzione di sottoporre a vaglio/macinazione anche rifiuti con codice CER 170904 (attualmente in ingresso in azienda solo in R13) si rammenta che tali rifiuti derivano sempre da attività di demolizione e costruzione della stessa famiglia del rifiuto fresato con codice cer 170302 e che l'operazione di recupero R5 risulta già autorizzata presso l'azienda anche se attualmente solo per il cer 170302.

Se l'autorità competente reputasse, in questo caso, l'operazione di recupero R5 da compiere per il cer 170904 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) inquadrabile come "nuova attività produttiva" e quindi non coerente con quanto previsto dall'art.55 delle NTA del PRG comunale vigente, la proprietà, pur considerando l'ingente danno economico che ne deriverebbe e pur essendo convinta che tale attività sia autorizzabile invece per i motivi sopra esposti, si rende disponibile a ritirare la richiesta di trattamento in R5 per il cer 170904 mantenendo la tipologia di attività R13 già autorizzata.

e)

**punti da 1 a 5 : cfr TAVOLA 04.1 allegata**

**punto 6**

TIPOLOGIA (D.M. 05/02/1998) (allegato 1 – sub allegato 1)			Operazione di recupero	Quantità max stocc.	Potenzialità giornaliera	Quantità annua
n	Codice CER	Descrizione	(allegato "C" Dlgs 152/06 e s.m.i.)	t	t	t
7.1	170904	Rifiuti misti da costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 (7.1.3 lett.a)	12000		67360
			R5 (7.1.3 lett.a)		2000	
7.6	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 (7.1.3 lett.a)	20000		50230
			R5 (7.1.3 lett.a)		2000	
			R13 (7.1.3 lett.c)			97870
			R5 (7.1.3 lett.c)		2000	

Per l'attività 7.1 a ) si considerino circa 47 giorni lavorativi all'anno per 8 ore al giorno per una potenzialità massima di trattamento impianto di frantumazione pari a 250 t/h.

Per l'attività 7.6 a) e 7.6 c) si considerino almeno 68 giorni lavorativi all'anno per 8 ore al giorno per una potenzialità massima di trattamento impianto di vaglio/frantumazione pari a 250 t/h.

Alla fine del processo produttivo di recupero del cer 170904 e del cer 170302 si possono ottenere:

Famiglia 7.1				
Dimensioni		Materie prime seconde provenienti dal CER 17.09.04		Norma Rif.to
0/20	mm	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile nella costruzione di strade		EN 13242:2008
20/63	mm			EN 13242:2008
0/6,3	mm			EN 13242:2008
Famiglia 7.6				
Dimensioni		Materie prime seconde provenienti dal CER 17.03.02		Norma Rif.to
0/4	mm	Sabbia per conglomerati bituminosi		EN 13108-8:2016
6/20	mm	Granulato per conglomerati bituminosi		EN 13108-8:2016
0/4	mm	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile nella costruzione di strade		EN 13242:2008
6/20	mm			

Il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificato con CER 170302 proverrà o da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso oppure, in minima parte, dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso. In ingresso presso l'impianto il gestore ha previsto un primo controllo documentale del rifiuto conferito (FIR e rapporti di prova ai fini dell'attribuzione del codice CER comprensivi di Test di cessione trattandosi di un codice "a specchio") e, dopo aver provveduto alla pesata, lo avvia all'area dedicata allo scarico ai fini di un controllo visivo in modo tale da investire tutte le parti del rifiuto che andranno a costituire un lotto complessivo da 3000 mc da trasformare in granulato di conglomerato bituminoso. Si propone, ai fini della corretta tracciabilità del rifiuto, una registrazione informatica dell'avvenuta accettazione di ogni FIR in ingresso prima di avviare il rifiuto alla messa in riserva che costituiranno di volta in volta lotti da 3000 mc; dopo tale procedura di accettazione si procede alla messa in riserva (R13) nella porzione di piazzale identificato nella planimetria dedicata. Dall'area di messa in riserva, a seconda delle necessità produttive, il rifiuto viene quindi avviato a trattamento (selezione, vaglio, macinazione) nella porzione di area indicata sempre nella planimetria dedicata oppure trasferito direttamente nell'area end of waste nel caso risultino già in ingresso soddisfatti ad esempio i requisiti granulometrici. Nell'elaborato

planimetrico aggiornato (TAVOLA 04.1) che viene prodotto è riportata la porzione di piazzale in cui verranno stoccati i lotti di end of waste derivanti dalle operazioni di recupero R5 tipologia 7.6 (a) distinti da quelli della tipologia 7.6 (c).

*Nello stesso elaborato viene appunto identificata la cosiddetta **area “end of waste”**; infatti il **conglomerato bituminoso** cessa di essere rifiuto ed è qualificato **granulato di conglomerato bituminoso** a determinate condizioni, le quali, vengono appunto appurate in questa area dedicata\*.*

*Il gestore procede per ogni lotto da 3000 mc:*

- *alla verifica della utilizzabilità per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato I del DM 69/2018 (ovvero utilizzabile per il progetto in esame per miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo e/o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242)*
- *all'effettuazione del test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla UNI 10802 comportanti la ricerca dei parametri Amianto ed IPA di cui punto **b.2.1) allegato I del DM 69/2018***
- *all'effettuazione del test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla UNI 10802 comportanti la ricerca dei parametri elencati nella **tabella b.2.2 allegato I del DM***
- ***alla verifica delle caratteristiche prestazionali conformemente a quanto previsto al punto b.3) dell'allegato I DM 69/2018 che prevedono classificazione granulometrica (EN 933-1) e petrografica (EN 932-3).***

**\*Il controllo visivo è già avvenuto in entrata ed è stata applicata la procedura di accettazione come sopra descritto.**

A questo punto il gestore dell'impianto attribuisce il n° di lotto al granulato di conglomerato bituminoso e, redige la DDC ai sensi dell'art 4 del DM 69/2018, alla quale allega i rapporti di analisi dello specifico lotto. Il proponente conserverà quindi per almeno 5 anni, presso l'impianto di produzione, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art.3 del DM 69/2018.

#### **punto 7: INVARIANZA IDRAULICA**

In base al DGR n°53 del 27 gennaio 2014, redatta sulle indicazioni della LR n°22 del 23 novembre 2011, art. 10 comma 4, il calcolo dell'Invarianza Idraulica per l'intervento in oggetto non va effettuato in quanto non c'è alcuna variazione delle superfici impermeabilizzate, di conseguenza non viene aumentato il carico idraulico sul corpo idrico ricevente.



## ALLEGATI

- TAVOLA 04.1
- TAVOLA 6
- DICHIARAZIONE TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
- RICEVUTA PROTOCOLLAZIONE SIAR
- COPIA COMUNICAZIONE INOLTRATA AL CIIP, AL GENIO CIVILE, E ALLA PROVINCIA SETTORE AMBIENTE DEL 19/09/2019
- COPIA ISTANZA PRESENTATA ALLA REGIONE MARCHE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI SERBATOI DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME
- SCHEDE TECNICHE NUOVI SERBATOI DI STOCCAGGIO